

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 167

Anno: 2018

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 09/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Luciano	calamaro	Presidente
Mario	nispi landi	Consigliere
Piero	FLOREANI	Consigliere relatore
Antonio	buccarelli	Consigliere
Luisa	de petris	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sugli appelli iscritti:

- al n. 42808 del registro di segreteria, proposto da |
rappresentato e difeso dall'avv. |, ed elettivamente domiciliato
in

- *appellante principale* -

- al n. 42834 del registro di segreteria, proposto da
rappresentato e difeso dall' |za, ed elettivamente domiciliato
in |,

- *appellante incidentale* -

- al n. 43002 del registro di segreteria. proposto da
rappresentato e difeso dall'avv. |a, ed elettivamente
domiciliato in

- *appellante incidentale* -

- al n. 43006 del registro di segreteria, proposto da
rappresentato e difeso dall'avv. |i, ed elettivamente
domiciliato in

- *appellante incidentale* -

- al n. 43068 del registro di segreteria. proposto da
rappresentato e difeso dagli avv. |a, ed
elettivamente domiciliato in |o, 107,

- *appellante incidentale* -

contro

la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio

- al n. 42906 del registro di segreteria. proposto da |
rappresentato e difeso dall'avv. |i, ed elettivamente domiciliato
in

- *appellante incidentale* -

contro

la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio e nei confronti di |

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio 22 novembre 2011 n. 1621;

Visti gli atti introduttivi dei giudizi e le conclusioni del Procuratore generale rassegnate con atto del 15 marzo 2013;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 30 marzo 2017, il consigliere relatore

di avv. _____, per delega, in favore dell'annellante

in favore degli appellanti :

ed il Pubblico Ministero in persona del vice

procuratore generale Arturo Iadecola.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione giurisdizionale per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, si è pronunciata in ordine all'azione di danno proposta in relazione a vari fatti illeciti oggetto di procedimento penale, con imputazione di reati di associazione per delinquere, peculato, falso in atto pubblico, violazione di norme penali in materia di stupefacenti e di armi, posti in essere da soggetti appartenenti alle Forze di polizia nell'ambito dello svolgimento di attività di servizio presso il Commissariato della Polizia di Stato di Roma -Trastevere.

La sentenza ha condannato

a risarcire in favore del Ministero

dell'Interno le somme seguenti:

- quanto a

l'importo di € 351.732,00 a titolo di danno da disservizio, in via solidale, per l'intero importo i primi tre, _____, sempre in via solidale, sino alla concorrenza di € 31.000,00;

- l' _____ ad € 42.000,00 per danno da disservizio, in via solidale;

- l' _____ € 17.000,00 per danno da disservizio, in via solidale;

- _____ € 221.470,00 a titolo di danno all'immagine, in via solidale tra loro.

Tutte le condanne sono state disposte con gli interessi dalla data della decisione e fino al soddisfo oltre alle spese del giudizio.

La sentenza ha assolto _____ in relazione alla richiesta di risarcimento per il danno all'immagine e _____ da ogni addebito.

In particolare, gli illeciti contestati riguardano comportamenti sistematicamente lesivi dei doveri d'ufficio tenuti dai soggetti in questione nel periodo di tempo intercorso tra l'anno 2000 ed il 2005, che hanno formato oggetto di indagini penali e di processi definiti con le seguenti sentenze penali di condanna:

- Corte di Appello di Roma, Sez. I penale, n. 5465 del 20 luglio 2009 (depositata il 20 ottobre 2009), a mezzo della quale è stata riformata la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Roma in data 23 giugno 2006 e rideterminata, tra l'altro, la condanna dell'ispettore capo di P.S.

_____ e dell'assistente capo di P.S. _____; la sentenza è stata

confermata dalla Corte di cassazione a conclusione del ricorso presentato da _____ e _____ con sentenza della Seconda Sezione Penale 16 dicembre

2010 n. 3678;

- Corte di Appello di Roma, Sez. I penale, n.1454 del 26 febbraio 2008, divenuta irrevocabile il 12 maggio 2008, resa nei confronti dell'ex Ispettore di P.S. e di condanna alla pena di anni nove e mesi otto di reclusione per plurimi reati, tra i quali quello di associazione per delinquere;
- Tribunale Penale di Roma, Sez. VI penale, sentenze pronunciate nell'udienza del 20 aprile 2006 ex art.444 c.p.p., con le quali è stata applicata la pena – per i reati di cui all'allegata richiesta di rinvio a giudizio - in confronto dell'ex sovrintendente capo , dell'agente scelto dell'agente scelto e dell'ex vicequestore aggiunto

I soggetti condannati hanno proposto distinti appelli deducendo i seguenti motivi d'impugnazione:

- 1) Nullità della citazione e degli atti istruttori ai sensi dell'art. art. 17, comma trentesimo ter, del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. con Legge 3 agosto 2009, n. 102, per carenza di notizia di danno specifica e concreta (appellante). L'attività istruttoria, a suo avviso, è iniziata a seguito di notizie di stampa generiche in ordine alla commissione di illeciti penali nell'ambito di un Commissariato di P.S. In tal modo è stato tolto qualsiasi valore precettivo alla norma, consentendo alla Procura regionale di iniziare le attività istruttorie sulla base di un *rumor* proveniente da 'qualsiasi media'. Le notizie di stampa si riferivano, inoltre, alla commissione di reati associativi che nulla avevano in comune con le fattispecie penali per le quali l'interessato era stato imputato. Tali notizie davano conto della presenza di una banda di poliziotti insediata presso il Commissariato Trastevere, dedita in via sistematica alla commissione di rapine ed altri gravi reati; notizia che nulla ha a che vedere con i singoli tre episodi per la perpetrazione dei quali è stato condannato. Né può essere sostenuto il contrario per il solo fatto che due di questi episodi, relativi alla sottrazione di stupefacenti, siano stati addebitati in concorso con .
- 2) Nullità della notificazione dell'invito a dedurre. Nullità/inesistenza dell'atto di citazione. Nullità del procedimento di primo grado. Nullità della sentenza di primo grado (appellante). L'invito a dedurre e la successiva citazione in giudizio, sostiene questo appellante, sono stati inviati presso l'abitazione sita in , di tale , suocero del , presso il quale il medesimo ha trascorso il periodo di arresti domiciliari, ancorché questi risiedesse a . Egli, nel mese di agosto 2008, era cessato dal regime restrittivo e aveva fatto ritorno a , dove nel frattempo si era separato dal coniuge. L'invito a dedurre è stato inviato all'indirizzo del sig. dove la notifica era stata tentata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La raccomandata di avviso di deposito presso la casa comunale, sempre inviata allo stesso indirizzo era stata ritirata, per mero caso, da , figlio dell'odierno appellante, già separato dalla consorte. Anche l'atto di citazione è stato inviato allo stesso indirizzo, presso il quale il non si trovava più da circa due anni. In tal modo, né l'invito, né la citazione sono stati ricevuti dall'interessato , il quale non si è costituito in giudizio di cui ha avuto informale notizia da parte del collega , che gli ha fornito copia della sentenza di primo grado, non notificata. Si configura pertanto, a suo avviso, l'inesistenza o, quantomeno, la nullità delle notificazioni, confermata anche dalla omessa ricezione delle raccomandate inviate ex art. 140 c.p.c.
- 3) Inammissibilità della citazione per tardivo deposito rispetto all'invito a

dedurre (appellante _____). L'appellante _____ deduce che la notifica dell'atto di citazione è intervenuta oltre il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine per le controdeduzioni all'invito, non rilevando al riguardo la sospensione feriale dei termini processuali.

4) Prescrizione dell'azione per danno da disservizio (appellanti _____).

La nullità della notificazione dell'invito a dedurre esclude che si sia avuta utile interruzione della prescrizione nei confronti del _____. L'invito, in ogni caso, non era atto idoneo a possedere efficacia interruttiva.

L'intervenuta prescrizione è eccepita anche dall'appellante _____, il quale evidenzia come i fatti dannosi siano stati scoperti a far tempo dalla data della ordinanza di custodia cautelare del 18 luglio 2005 e con il successivo provvedimento di sospensione cautelare dal servizio adottato dal Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2005. Nessuna costituzione in mora è stata inviata e l'invito a dedurre, sebbene datato 22 aprile 2010, è stato notificato al _____ il 28 settembre 2010, oltre il quinquennio decorrente dall'utile *dies a quo*, non potendo comunque l'invito interrompere la prescrizione. La citazione è stata poi tardivamente notificata al _____, ex art. 140 c.p.c. in data 22 novembre 2010.

Analoghe considerazioni deduce l'appellante _____, evidenziando la tardività dell'interruzione della prescrizione, che assume decorresse dall'ordinanza di custodia cautelare. Nessun effetto interruttivo può, inoltre, avere la notifica dell'invito a dedurre.

Per l'appellante _____ si è verificata prescrizione dell'azione dovendosi individuare il *dies a quo* nella data della custodia cautelare risalente al 2004.

5) Violazione dell'art. 7 della legge 97/2001 (appellante _____). L'invito a dedurre inviato al _____ il 22 aprile 2010 è tardivo rispetto ai termini fissati dall'art. 7 della legge 97 del 2001 per il quale il procuratore regionale, in relazione alle sentenze di condanna passate in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione dispone di un termine di trenta giorni per promuovere l'azione di responsabilità.

6) Violazione degli artt. 445 e 651 c.p.p. riguardo al valore probatorio della sentenza penale emessa a seguito di applicazione della pena ex art. 444, e ss., c.p.p. e mancanza assoluta di prova dei fatti contestati (appellanti _____). La sentenza ha erroneamente valutato come elemento probante della responsabilità, la sentenza di patteggiamento.

7) Erroneità della decisione per aver ritenuto provati i fatti sulla base della sentenza di condanna penale (appellante _____). L'appellante _____ si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto sussistente la sua responsabilità sulla base della sentenza penale di condanna, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in assenza di autonome acquisizioni probatorie da parte del pubblico ministero contabile.

8) Errata configurazione del danno da disservizio ed errata quantificazione dello stesso. Violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di necessaria contestazione dell'addebito. Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione (appellanti _____, _____, _____ e _____).

La contestazione del danno da disservizio, sia nell'atto introduttivo, che nella sentenza, è imperniata sugli effetti dell'attività posta in essere dall'associazione criminosa esistente nel Commissariato di Trastevere. Ciò non può tuttavia supportare la condanna di _____, il quale era estraneo a detta associazione. Vi è stata, pertanto, nei confronti di questo appellante una

violazione dei diritti di difesa e di necessaria correlazione fra contestazione e decisione di condanna; né vi è stata alcuna specifica valutazione dei presupposti di esistenza del danno di disservizio, che è stato affermato per due isolate operazioni di polizia del 1° dicembre 2003 e del 15 settembre 2004, espletate in orario notturno e fuori dall'orario di servizio in ausilio al personale della squadra di polizia giudiziaria, servizio al quale egli non apparteneva. In ogni caso, anche il calcolo del danno risulta erroneo. Poiché, infatti, è stata esclusa la rilevanza del fatto riguardante il ritrovamento del revolver, il valore delle retribuzioni su cui calcolare il danno, con riguardo allo [redacted], alla stregua del ragionamento seguito dalla sentenza, 'era quello relativo ai nove mesi intercorrenti tra i due fatti', relativi agli stupefacenti e quindi nove mesi, non il periodo indicato dalla Procura (28 novembre 2003-17 maggio 2005), circa il doppio di quello da prendere a riferimento.

La quantificazione del danno da disservizio, stimata sull'ammontare della retribuzione netta corrisposta durante il periodo di perpetrazione dei reati, è ritenuta errata anche dall'appellante [redacted], il quale rileva che a prescindere dal reato di associazione per delinquere, gli altri reati contestati sono fattispecie 'istantanee', con la conseguenza che sarebbe stato maggiormente corretto computare il danno tenendo in considerazione i 'concreti ed effettivi momenti di allontanamento del dipendente dai fini istituzionali', nella considerazione che non tutta l'attività svolta nel periodo era diretta a fini illeciti. In tale periodo nessun provvedimento per scarso rendimento è stato adottato nei suoi confronti ed anzi, nel periodo considerato, ha conseguito onorificenze e riconoscimenti, per il contributo dato allo svolgimento di operazioni di polizia. In tal modo il *quantum* del danno andrebbe ridotto per un principio di equità, correttezza e proporzionalità. Da considerare anche il comportamento processuale in sede penale, apprezzato anche dalla Corte di appello per il contributo dato alla ricostruzione delle vicende.

Per l'appellante [redacted], la quantificazione del danno, parametrata ai compensi ricevuti risulta carente e comunque irragionevole, anche nella considerazione del vincolo solidale con l'ideatore e capo dell'organizzazione.

Per l'appellante [redacted] è errata la quantificazione del danno da disservizio, considerato che non è stato condannato per l'associazione a delinquere e comunque non è stato provato che nel periodo preso in considerazione abbia costantemente sottratto le proprie energie lavorative per fini illeciti. I reati per i quali è stato condannato sono reati istantanei e commessi ad una notevole distanza temporale l'uno dall'altro. Non è stata considerata, inoltre, l'assenza dal servizio per ragioni di malattia, né il pregevole servizio da lui svolto, non essendogli, nel periodo considerato, stato contestato lo scarso rendimento né i rapporti informativi redatti sul suo conto hanno registrato flessioni. In conseguenza il danno andrebbe parametrato ai quattro giorni lavorativi nei quali si sono realizzate le condotte oggetto di condanna penale.

L'appellante [redacted] sostiene che la conclusione del procedimento con sentenza di patteggiamento avrebbe impedito che nei suoi confronti intervenisse il sostanziale ridimensionamento delle responsabilità inizialmente ipotizzate, sicché la condanna a suo carico anche per associazione per delinquere non può essere assunta come dimostrativa di una costante sottrazione di energie lavorative. Inoltre, per quanto attiene al reato associativo, il capo di imputazione non indica alcuna data. Non è, inoltre, corretta la contestazione del danno da disservizio per tutto il periodo dal 2000 al 2005, poiché in tale periodo, egli ha svolto con correttezza gran parte

dell'attività lavorativa, non risultando adottati a suo carico provvedimenti disciplinari o valutazioni negative di servizio, che, anzi, ha ottenuto un encomio solenne ed un encomio semplice nel 2002. Il danno da disservizio doveva essere collegato ai soli episodi criminosi e non investire interi periodi, non oggetto di prova, né in sede penale, né contabile e doveva essere calcolato con criteri di equità, con riferimento all'effettiva incidenza sull'attività di servizio degli episodi per i quali è stata pronunciata condanna penale.

Anche per l'appellante la quantificazione del danno da disservizio è errata, non avendo la sentenza tenuto conto che le attività per le quali lo stesso è stato condannato in sede penale si è svolta soltanto parzialmente nel 2004 e non nell'intero anno.

9) Mancanza di prova del danno all'immagine e sua errata quantificazione (appellanti e).

Secondo l'appellante, la Procura regionale non ha provato il danno all'immagine sotto il profilo delle spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il ripristino del bene lesa. La quantificazione effettuata in sentenza è, inoltre, errata, avendo la stessa riferito l'importo a quello del danno da disservizio. Tuttavia quest'ultima componente tiene conto di tutte le ipotesi delittuose per le quali vi è stata condanna, tra le quali molte non rientrano fra i reati perpetrati contro la pubblica amministrazione che l'art. 17, comma trentesimo *ter*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, individua come uniche fattispecie per le quali vi può essere condanna per danno all'immagine, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 355 del 2010.

La quantificazione è eccessiva anche per l'appellante, secondo il quale il parametro della intrinseca gravità dei fatti non è corretto in quanto considerare come 'importante' l'attività illecita da lui svolta è cosa assolutamente non vera. Appare illogico ritenere che egli, condannato per uno solo dei reati per i quali è possibile la responsabilità per danno all'immagine, si ritrovi valutato 'alla stessa stregua di chi di quei fatti ne è stato l'ideatore, il promotore ed il motore'. Non è vero che avesse partecipato alla vicenda in posizione dominante e comunque tale circostanza non è provata, poiché la sua posizione è stata definita con il patteggiamento.

11) Richiesta di riduzione dell'addebito (, , e).

L'appellante chiede, comunque, la riduzione dell'addebito anche in relazione alla circostanza che egli ha espiato la pena detentiva in regime di detenzione domiciliare ed ha già provveduto al pagamento della pena pecuniaria di € 4.200.

La riduzione è richiesta anche dagli appellanti, l' e in base a quanto sostenuto in ordine all'erronea quantificazione del danno da disservizio. Nel chiedere la riduzione, l'appellante, quantifica la possibile condanna nell'importo di € 10.000.

L'appellante ha contestualmente richiesto la definizione agevolata del procedimento di cui all'art. 1, commi duecentotrentuno e ss., della Legge n. 266 del 2005. La Sezione, con decreto 20 settembre 2012 n. 35, ha respinto l'istanza.

L'appellante il 19 settembre 2016 ha depositato memoria per l'udienza dell'11 ottobre 2016, con la quale, ripercorsi i tratti essenziali della vicenda penale che lo ha coinvolto e della sentenza pronunciata a seguito di dibattimento, ha osservato che le motivazioni ed il materiale afferente a quel

procedimento consentono una riqualificazione della sua condotta illecita in termini meno gravi di quelli oggetto di accertamento da parte della sentenza impugnata, tenuto conto, in particolare, che in suo confronto non è stato accertato il reato di associazione per delinquere ed a lui non sono riconducibili condotte scellerate. Prospetta, inoltre, una violazione del principio del *ne bis in idem*, in relazione all'art. 4 del prot. n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in considerazione del fatto che, qualora sia accertato che il risarcimento addebitato sia superiore al danno effettivo subito dal Ministero dell'Interno, la sanzione avrebbe carattere sanzionatorio e sovrapponibile a quella inferta dal giudice penale; nella fattispecie, in realtà l'addebito è esorbitante e deve essere adeguatamente ridimensionato. Insiste pertanto per l'accoglimento del gravame.

Analoga prospettazione in ordine alla violazione della C.E.D.U. è stata svolta dagli appellanti e nelle rispettive memorie depositate il 19 settembre 2016. Il secondo appellante, inoltre, ha depositato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma 9 gennaio 2015 n. 69, il quale gli ha concesso la riabilitazione per la sentenza di condanna, in considerazione di un percorso operoso e fattivo e di un comportamento improntato ad immediato recupero e volontà di reintegrazione, atto ad incidere sulla determinazione del danno all'immagine sofferto dall'Amministrazione.

All'udienza, l'avv. _____, per l'appellante _____, si è espressamente riportato all'atto scritto con riferimento ai motivi d'appello primo e secondo. Con riguardo al danno da disservizio ha osservato che la sentenza della Sezione territoriale non è convincente, stante il fatto che è stato assolto, laddove il ragionamento seguito è fuorviante perché posto in relazione alla commissione di un reato associativo. Questa tipologia di danno è riferita a due operazioni di polizia; l'una l'omessa denuncia di un *revolver*, poi ritrovato presso un collega; si è trattato di un reato istantaneo. Eppure la Corte ha sommato aritmeticamente settantatre episodi di reato. L'appellante ha lavorato in altro settore e la distanza temporale tra i reati commessi è semmai indice di rettitudine; il calcolo del danno, infine, è sbagliato.

L'avv. _____ ha ritenuto di fare due precisazioni: per quanto riguarda _____, ha aggiunto che il Ministero ha notificato il provvedimento di destituzione direttamente presso la residenza; per _____, ha precisato che questo imputato ha patteggiato, sicché il procedimento penale è stratificato e la sentenza non si riferisce a questo imputato. In relazione al danno da disservizio si è associata alle argomentazioni esposte dal collega avv. _____ ed ha aggiunto che per _____ ciò significa tener conto del reato di associazione per delinquere di cui non è colpevole.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha sostenuto che i temi rilevanti nel caso di specie sono stati adeguatamente trattati nella sentenza. Con riferimento alla notificazione a _____, ha osservato che essa è stata rituale sia con riguardo all'invito a fornire deduzioni, sia con riguardo alla citazione, atti entrambi notificati ex art. 140 c.p.c., allegando giurisprudenza della Corte di cassazione. Ha, inoltre, rilevato che la riabilitazione di _____ non incide sul danno e che l'azione esperita non ha natura penale, dovendosi pertanto escludere qualsiasi violazione alle prescrizioni della C.E.D.U.

Considerato in

DIRITTO

Poiché gli appelli sono stati proposti contro la stessa sentenza, va disposta la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Le impugnazioni proposte mirano a far valere l'ingiustizia della sentenza che ha accertato la responsabilità amministrativa per danno da disservizio ed all'immagine in relazione a complesse e reiterate vicende di reato compiute nel contesto di un commissariato di polizia cittadino.

In via pregiudiziale va affrontata la questione, prospettata dagli appellanti _____ e _____ nelle memorie, concernente la violazione del principio del *ne bis in idem*, sancito dall'art. 4 del Prot. n. 7 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Al riguardo, va ricordato che la Corte di giustizia ha affermato che siffatta garanzia entra in gioco quando si avvia un nuovo procedimento e la precedente decisione di assoluzione o di condanna è già passata in giudicato. Non è importante sapere – secondo la Corte - quali parti delle nuove accuse siano infine ritenute fondate o non nella procedura successiva, poiché l'articolo 4 del Protocollo n. 7 enuncia una garanzia contro nuovi procedimenti, non il divieto di una seconda condanna o di una seconda assoluzione (cfr. C.d.G., Seconda Sezione, Provv. 4 marzo 2014, caso: _____

c. Italia). Ragione per cui, va considerato che non contrasta con il richiamato principio l'instaurazione di un giudizio di accertamento in ordine ad una responsabilità avente natura affatto diversa da quella penale, ancorché i fatti materiali posti a fondamento siano gli stessi, atteso che l'accertamento riservato a ciascuno dei diversi giudici investiti delle rispettive controversie riguarda profili normativi del tutto distinti.

L'appellante _____, inoltre, sul presupposto che la condanna disposta esorbita dall'effettivo danno perpetrato al Ministero dell'Interno, sottopone alla valutazione della Sezione l'ulteriore questione secondo la quale, se il danno è superiore a quello effettivamente patito, verrebbe allora in rilievo una responsabilità sanzionatoria e divisa, quindi, da quella risarcitoria. In tal modo, tuttavia, - anche ammettendo la correttezza di siffatta prospettazione - la questione si risolve in una petizione di principio, posto che sarebbe necessario stabilire l'effettiva esistenza di una condanna eccedentaria, la cui entità è comunque rimessa alla valutazione del giudice di merito.

La questione va, in definitiva, rigettata.

I. In via preliminare di rito, va rilevata l'infondatezza del motivo di gravame concernente la nullità dell'atto di citazione e degli atti istruttori per carenza di notizia di danno specifica e concreta (proposto dall'appellante _____). Deve, infatti, osservarsi come la Procura regionale abbia dato corso all'indagine sulla base di notizie di stampa che avevano evidenziato il compimento di fatti illeciti di particolare rilevanza nell'ambito del Commissariato di Roma Trastevere ed anche i soggetti coinvolti, e che, a prescindere dalla puntuale enucleazione delle singole fattispecie di reato, tale fonte costituisce notizia fornita dei caratteri di concretezza e specificità idonei a legittimare l'inizio di indagini istruttorie da parte dell'organo requirente contabile, secondo i principi enunciati dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza 3 agosto 2011 n. 12/QM.

II. In relazione alla nullità della notificazione dell'invito a dedurre e delle conseguenti nullità/inesistenza dell'atto di citazione, del procedimento di primo grado e della sentenza, dedotta dall'appellante _____, si impongono le seguenti considerazioni.

È pacifico che gli atti sopra indicati sono stati notificati all'indirizzo risultante

dagli atti processuali, a _____, presso il suocero _____, dove l'interessato aveva eletto domicilio e si era trovato agli arresti domiciliari. Per quanto attiene all'invito a fornire deduzioni, la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si è perfezionata con il ritiro della raccomandata depositata nella casa comunale di Pomezia il 26 maggio 2010 dal destinatario sottoscrittore _____ . Con riguardo all'atto di citazione, la notificazione, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è stata correttamente eseguita mediante deposito della copia dell'atto nella casa comunale e spedizione dell'avviso con raccomandata il 29 novembre 2010.

Dal primo punto di vista, va osservato che la validità della notificazione dell'invito può essere esclusa soltanto a condizione che la persona cui deve essere notificato l'atto – e che assume di non averlo ricevuto sul presupposto che esso sia stato invece ricevuto dal figlio _____ – dia la dimostrazione che la presenza del familiare in casa era del tutto occasionale e momentanea; prova, in effetti non fornita. Il rapporto di fiducia che lega il destinatario al consegnatario fa comunque presumere che il secondo si prenda cura della consegna dell'atto, con riferimento a luoghi (di ricerca) e persone (di famiglia o addetti all'ufficio o all'azienda) pienamente fungibili e intercambiabili senza che l'ordinamento preveda una scala gerarchica al riguardo (cfr. Cass., SS.UU. 23 aprile 1999 n. 250).

In relazione alla notifica della citazione, va considerato che al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione; nell'ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., deve presumersi che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (cfr. Cass. 9 maggio 2014 n. 10107; 19 luglio 2005 n. 15200). In sostanza deve ritenersi che l'appellante _____, per il tramite del proprio familiare, avesse avuto notizia certa dell'avvenuta notifica dell'invito, sicché l'omissione da parte sua di qualsiasi attività preprocessuale e processuale si rivela strumentalmente finalizzata alla successiva deduzione dell'eccezione di nullità della notificazione una volta emessa la sentenza.

III. In ordine al rispetto del termine per il deposito dell'atto di citazione, questione oggetto del motivo proposto dall'appellante _____, va osservato come sia pacifico in giurisprudenza che debba tenersi conto anche del periodo di sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 come chiarito dalla sentenza di primo grado (cfr. SS.RR. 20 marzo 2003 n. 7/QM).

IV. L'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità è stata eccepita e riproposta dagli appellanti _____, _____ e _____, nonché da _____, non costituito in primo grado.

Va al riguardo premesso che, alla stregua del principio generale espresso nell'art. 2935 c.c., la decorrenza della prescrizione è correlata alla concreta possibilità di esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa. Nella specie, il *dies a quo* non può non essere collegato alla scoperta degli illeciti, risalente al rinvio a giudizio degli interessati, disposto con decreto del 30 marzo 2006, atteso che anteriormente non è possibile individuare una qualificata notizia di danno atta a consentire l'avvio delle relative indagini (cfr.

Sez. II, 7 giugno 2004 n. 184; 29 maggio 2003 n. 208). Tale conclusione consente di escludere, invece, che il decorso della prescrizione possa essere fatto risalire a momenti anteriori idonei a radicare la possibilità di concreto esercizio dell'azione di danno. Non può sostenersi, infatti, che tale momento debba essere individuato con riferimento alla data di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare degli interessati – risalente al 18 luglio 2005 –, come talvolta affermato dalla giurisprudenza (cfr. Sez. III 15 aprile 2011 n. 385), poiché in relazione ai fatti penali retrostanti non avrebbe potuto essere individuata una concreta notizia di danno, atta a dar corso a specifiche indagini, realizzandosi, all'incontro, un vero e proprio impedimento giuridico all'esercizio dell'azione e a non consentire pertanto il decorso della prescrizione secondo la ricordata norma dell'art. 2935 c.c. D'altra parte, la stessa Amministrazione danneggiata non avrebbe potuto costituirsi parte civile e far valere le proprie ragioni in un processo non ancora iniziato, né i reati in procinto di essere contestati assumevano una consistenza obiettiva tale da ingenerare il convincimento che fosse attuale la lesione dei beni ed interessi affidati alle sue cure. Pertanto, poiché non sono stati posti in discussione gli elementi di fatto rilevanti – vale a dire, la predetta data del 30 marzo 2006 di emissione del decreto di rinvio a giudizio, l'atto di costituzione in mora di [redacted] da parte dell'Amministrazione in data 13 agosto 2009 e la notificazione degli inviti a fornire deduzioni, avvenuta, quanto a [redacted] il 29 aprile 2010, quanto ad [redacted] il 9 giugno 2010 ed il 30 settembre 2010 quanto a [redacted] – l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi per quanto riguarda l'appellante [redacted] anch'egli destinatario di un provvedimento di custodia cautelare, rinviato a giudizio il 30 marzo 2006 e destinatario dell'invito, con contestuale costituzione in mora il 26 maggio 2010. Non può, infine, dubitarsi dell'attitudine dell'atto di invito a costituire in mora il debitore – e, conseguentemente, ad interrompere il termine di prescrizione – stante l'espressa richiesta di pagamento indirizzata al debitore, secondo il principio espresso dalle Sezioni riunite nella sentenza 20 dicembre 2000 n. 14/QM.

V. Il quinto motivo, dedotto dall'appellante [redacted] e riflettente la violazione del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 della Legge n. 97, deve essere disatteso, in quanto nella previsione normativa non viene in rilievo un termine perentorio introduttivo di una specifica decadenza.

VI. Per quanto attiene al motivo inerente alla violazione dell'art. 445 c.p.p. ed al valore probatorio della sentenza penale emessa a seguito dell'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444, e ss., c.p.p. – proposto dagli appellanti [redacted] e [redacted] –, va chiarito che il giudice di primo grado ha tratto elementi di valutazione dall'insieme degli atti di indagine penale, dalle risultanze probatorie e dalle sentenze che hanno definito i relativi giudizi. Ha, in particolare, evidenziato, con riguardo alla posizione di ciascun convenuto gli elementi di prova, sia pure desunti dal processo penale, a carico di essi, ivi comprese le sentenze penali di condanna a seguito di dibattimento, le quali, da un lato hanno piena efficacia anche nel giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 651 c.p.p., dall'altro acquistano indiretta rilevanza anche con riguardo ai soggetti per i quali il giudizio penale è stato definito mediante sentenze di cd. patteggiamento. In relazione alle doglianze proposte, va chiarito che, secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, tutti gli elementi di prova e, in genere, gli atti di polizia giudiziaria, ivi compresi le relazioni di polizia giudiziaria, i verbali di dichiarazioni rese da terzi, le consulenze tecniche ed anche le sentenze

pronunciate in altri giudizi, acquisiti al processo, costituiscono elementi che concorrono a comporre il convincimento del giudice e sono da questi liberamente valutabili, salva, naturalmente la possibilità di prova contraria da parte della parte interessata. La sentenza impugnata ha motivato l'accertamento di responsabilità amministrativa con riferimento agli elementi di prova derivanti dai procedimenti penali a carico degli imputati e convenuti in questo giudizio, rilevando partitamente per ogni posizione i capi di imputazione, l'intervenuta pronuncia *ex art. 445 c.p.p.*, equiparata *ope legis* ad una sentenza di condanna, e le ragioni di concordanza con gli esiti dei relativi procedimenti.

La questione, pertanto, non attiene all'efficacia probatoria delle sentenze di patteggiamento nel procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa, in tal modo mal prospettata, bensì riguarda la valutazione circa il fatto che gli interessati abbiano addotto, o meno, ragioni a sostegno delle relative impugnazioni che acquistino rilevanza di fatti impeditivi della pretesa risarcitoria fatta valere in loro confronto. Ma i fatti addebitati non sono stati smentiti, né altrimenti negati dagli interessati, i quali non possono limitarsi a dedurre l'inadeguatezza della prova fornita al giudice di merito ed a negare l'attitudine probatoria degli atti e dei fatti posti a base del convincimento del giudice, atteso che ad essi spetta l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi della pretesa fatta valere ed accertata dalla sentenza appellata. Nella fattispecie, in difetto di specifica allegazione idonea ad offrire la prova della non riferibilità ai convenuti dei fatti addebitati, la sentenza appellata non rivela alcun vizio della motivazione per contraddittorietà e si rivela coerente con i principi stabiliti dall'art. 2697 c.c.

VII. Per quanto attiene al motivo d'appello concernente l'erroneità della decisione per aver ritenuto provati i fatti sulla base della sentenza di condanna penale – proposto dall'appellante -, la latitudine dell'efficacia extra penale della pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p., è stata chiarita dalla Sezione territoriale, la quale ha rilevato che nel giudizio di responsabilità fanno stato non soltanto i fatti materiali, ma tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, che li caratterizzano, accertati nel processo penale e coperti da giudicato; sicché non ha alcun pregio l'affermazione secondo la quale non sarebbe sostenibile l'addebito in assenza di autonome acquisizioni probatorie da parte del Pubblico Ministero contabile. La sentenza ha preso in esame la posizione di questo appellante, indicando i reati per i quali è stato assolto e quelli per i quali è stato riconosciuto colpevole, precisando le ragioni sottese al convincimento circa la sua partecipazione al sodalizio criminoso e le relative modalità, ivi compresa la disponibilità ad effettuare operazioni di polizia giudiziaria allo scopo di ricavarne illeciti profitti.

VIII. In relazione all'elemento oggettivo di danno da disservizio, gli appellanti e / sostengono l'erroneità della sua determinazione e quantificazione per violazione dell'art. 112 c.p.c., del principio di necessaria contestazione dell'addebito, nonché per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

La sentenza impugnata ha determinato il danno cagionato facendo applicazione di principi giurisprudenziali invalsi e consolidati, all'uopo osservando che: l'ingentissima mole di illeciti perpetrata sia dal gruppo che dai singoli associati ed anche soltanto l'omissione da parte di ognuno di loro della denuncia dei fatti illeciti commessi dagli altri sodali ha costituito una vanificazione della predetta attività di servizio, ed ha costituito un fatto complesso sotto il profilo del danno (in quanto scindibile in un illecito

associativo ed in una serie di atti illeciti di per sé, di attuazione del primo), che ha del tutto vanificato gli effetti della lecita attività lavorativa asseritamente posta in essere, non solo con l'assorbimento delle energie lavorative nell'attività di organizzazione o attuazione dei progetti del "gruppo". E' evidente come la stretta connessione tra le attività illecite svolte, sia in ragione della molteplicità e reiterazione delle condotte, sia per la reciproca consapevolezza dell'operato dei singoli da parte dei complici e la conseguente copertura, abbia in realtà vanificato l'efficace perseguimento dei fini di mantenimento dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica affidati alle cure degli appartenenti alla branca d'amministrazione cui gli interessati erano incardinati, compromettendo al contempo, dal punto di vista del rapporto di subordinazione speciale con l'amministrazione, l'attendibilità della prestazione lavorativa. Nella fattispecie, pertanto, non viene in rilievo una discrasia tra l'attività concretamente svolta e la funzione caratterizzante il servizio da riguardarsi in termini episodici, bensì l'alterazione funzionale e professionale degli appartenenti al quel sodalizio protrattasi nel tempo, in guisa tale da rendere tutti i sodali partecipanti quali sostanziali produttori di un danno reciprocamente analogo. In tal modo, è evidente come la quantificazione che assuma l'entità del reato ascrivibile a ciascuno, sia dal punto di vista della condanna penale riportata, sia dal punto di vista del tempo caratterizzante l'attività delittuosa realizzata, appaia in realtà inadeguata e renda, inoltre, evanescente l'allegazione in ordine al compimento di attività di servizio proficue, stanti gli encomi rilasciati, come sostiene, in particolare, l'appellante , ovvero circa l'assenza di apprezzamenti negativi di scarso rendimento nei rapporti informativi come osserva l'appellante . Ciò nonostante, la sentenza impugnata ha proceduto ad un addebito per danno da disservizio in confronto dei responsabili tenendo distinte le ipotesi in cui la violazione dei doveri d'ufficio era stata posta in essere senza la volontà o consapevolezza di appartenere ad un'organizzazione criminale stabilmente operativa, riguardando la posizione degli appellanti e : in maniera, dunque, differenziata rispetto agli altri responsabili. La sentenza di merito va pertanto confermata anche con riferimento all'addebito per danno da disservizio.

IX. In relazione ai motivi d'impugnazione riflettenti il danno all'immagine, addebitato a e -----, va preliminarmente osservato che la sentenza ha correlato tale componente ai soli reati di peculato e falso (artt. 314 e 628 c.p.), per i quali gli interessati erano stati condannati con la sentenza del 23 giugno 2006.

Per quanto attiene al motivo proposto da , in ordine alla prova inerente alle spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il ripristino del bene leso, la sua infondatezza deriva dal rilievo secondo cui le spese necessarie a detto ripristino costituiscono soltanto uno dei parametri di riferimento per la sua quantificazione, laddove la lesione è data dalla perdita di prestigio della Pubblica Amministrazione, riguardata quale conseguenza (danno cd. conseguenza) del fatto lesivo (cfr. SS.RR. n. 1/QM). Sicché l'assenza di prova incidente sull'ammontare di spese sostenute o da sostenersi non comporta in ogni caso l'assenza della componente di danno che si considera. La quantificazione riferita, secondo l'avviso dello stesso appellante, al danno da disservizio, inoltre, non è irrazionale, posto che l'elemento determinante per l'addebito non può essere fondato su un criterio meramente quantitativo; sicché nessun pregio ha l'argomento secondo cui l'estraneità di parte dei reati commessi contro la Pubblica Amministrazione

determinerebbe una necessaria contrazione del danno all'immagine. Con riferimento, inoltre, all'allegazione, da parte di questo appellante, circa la sua avvenuta riabilitazione – concessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma con il provvedimento 9 gennaio 2015 n. 69 -, motivata in considerazione di un percorso operoso e fattivo e di un comportamento improntato ad immediato recupero e volontà di reintegrazione, va precisato che, diversamente da quanto sostenuto, tale atto non ha alcuna incidenza sulla determinazione del danno all'immagine sofferto dall'Amministrazione e non consente, pertanto, alcuna rideterminazione della condanna, in quanto il danno stesso si è già verificato e non viene meno per fatti successivi.

Per quanto riguarda la posizione dell'appellante - secondo il quale il parametro della intrinseca gravità dei fatti non è corretto, laddove egli è stato condannato per uno solo dei reati per i quali è possibile la responsabilità per danno all'immagine -, l'infondatezza del motivo risiede nella precipua considerazione che anche questo soggetto ha svolto un ruolo primario nell'organizzazione e nell'attuazione del complessivo disegno dell'associazione criminosa, circostanza che ha indotto il giudice di primo grado a disporre la condanna solidale di entrambi gli appellanti.

X. Non sussistono, infine, ragioni per l'esercizio del potere di riduzione degli addebiti, atteso che in tutti i casi – e con riferimento a tutte le posizioni - viene in considerazione la commissione di fatti illeciti compiuti a titolo di dolo.

In definitiva gli appelli vanno rigettati e le parti appellanti vanno pertanto condannate al pagamento delle spese del giudizio, in ragione di una quota paritaria per ciascuno di essi, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, riuniti in rito i relativi procedimenti, rigetta gli appelli in epigrafe e conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio 22 novembre 2011 n. 1621.

Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese del giudizio, in parti uguali tra loro, liquidate nell'importo di € 496,00 (QUATTROCENTONOVANTASEI/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 marzo 2017.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Piero Floreani

F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il -9 MAR. 2018

Il Dirigente

Sabina Rago

F.to Sabina Rago